



COMUNE DI MONDOLFO

61037 - PROVINCIA DI PESARO E URBINO

REGOLAMENTO

COMUNALE

PER L'USO DEGLI IMPIANTI SPORTIVI

Allegati n. 1



COMUNE DI MONDOLFO

61037 - PROVINCIA DI PESARO E URBINO

REGOLAMENTO COMUNALE PER L'USO DEGLI IMPIANTI SPORTIVI

=====

ART. 1 - DESTINAZIONE PUBBLICA DEGLI IMPIANTI

Tutti gli impianti sportivi del Comune di Mondolfo e le attrezzature complementari costituiscono parte integrante del patrimonio dell'Amministrazione Comunale e sono destinati all'uso pubblico secondo criteri di imparzialità, trasparenza ed economia.

ART. 2 - TARIFFE D'USO

La concessione in uso degli impianti sportivi comunali è soggetta al pagamento delle tariffe nella misura indicata nell'allegato A al presente Regolamento.

Le tariffe per l'uso degli impianti sportivi comunali vengono periodicamente aggiornate dalla Giunta Comunale.

La competenza attribuita alla Giunta Comunale viene esercitata nell'ambito dei criteri e dei limiti dettati dal Consiglio Comunale, in base alla prerogativa ad esso attribuita dall'art. 32, 2° comma, lettera g) della Legge n. 142/90, vigente testo.

ART. 3 - RUOLO SOCIALE DELLE ASSOCIAZIONI SPORTIVE

Il Comune riconosce alle Associazioni senza fini di lucro che promuovono l'attività sportiva sul territorio comunale, una funzione sociale insostituibile nell'organizzazione e diffusione dello sport inteso come formazione e strumento di benessere fisico per quanti lo praticano ed in particolare per i giovani.

L'Amministrazione Comunale favorisce quindi la massima diffusione della pratica sportiva concedendo gli impianti in uso gratuito alle Associazioni e Società sportive con sede ed attività nel territorio comunale ed ai comitati di cittadini che, senza fini di lucro, promuovono attività sportive a carattere agonistico, formativo, ricreativo e amatoriale, compatibili con la destinazione degli impianti.

ART. 4 - CONVENZIONI PER LA CONCESSIONE GRATUITA DEGLI IMPIANTI

Il Comune favorisce il concorso ed il coinvolgimento diretto, nella gestione degli impianti, dei soggetti che operano volontariamente nel settore sportivo, in modo da promuovere e coordinare le attività che nascono sul territorio, garantire il funzionamento, l'utilizzazione e la conservazione delle strutture sportive, perseguire l'obiettivo del massimo vantaggio e miglior rendimento nel rapporto costi-benefici.

La concessione degli impianti tramite convenzione costituisce condizione essenziale per usufruire dell'uso gratuito degli impianti sportivi.

La convenzione regola il rapporto tra Comune e soggetti beneficiari, specificando chiaramente le responsabilità e gli oneri delle parti contraenti rispetto all'uso degli impianti. La definizione



COMUNE DI MONDOLFO

61037 - PROVINCIA DI PESARO E URBINO

e l'approvazione delle convenzioni vengono effettuate dalla Giunta Comunale sulla base delle prescrizioni e dei criteri di indirizzo stabiliti dal presente Regolamento.

ART. 5 - PRIORITA' DELLE ATTIVITA'

Gli impianti sportivi devono essere utilizzati e concessi secondo le seguenti priorit :

- a) attivita' scolastiche;
- b) attivita' formative e promozionali dirette ai giovani;
- c) campionati, gare, corsi e tornei svolti da Associazioni sportive dilettantistiche affiliate alle federazioni nazionali o agli Enti nazionali di promozione sportiva riconosciuti dalla legge;
- d) allenamenti relativi alle attivita' di cui alla lett. c);
- e) attivita' di mantenimento per anziani;
- f) attivita' di mantenimento per adulti;
- g) attivita' ricreative;
- h) manifestazioni varie.

ART. 6 - PALESTRE SCOLASTICHE

Per quanto attiene alle palestre annesse agli edifici scolastici, il Comune ed i soggetti concessionari prendono opportuni accordi con le autorita' scolastiche e con gli organi collegiali, a norma dell'art. 12 della Legge n. 517/77, al fine di ottenere la disponibilit  degli impianti in orario extrascolastico per lo svolgimento delle discipline sportive compatibili.

ART. 7 - ESENZIONI

Eventuali esenzioni dal pagamento delle tariffe vigenti possono essere deliberate dalla Giunta Comunale nei seguenti casi:

- a) quando il ricavato delle manifestazioni viene devoluto a scopo di beneficenza;
- b) quando le manifestazioni vengono svolte con ingresso libero e senza scopi pubblicitari;
- c) iniziative di carattere sportivo finalizzate alla generale promozione delle attivita' turistiche;
- d) iniziative di promozione sportiva che assumono validita' anche sotto il profilo di tutela e salvaguardia del patrimonio culturale locale.

ART. 8 - AUTORIZZAZIONE E RESPONSABILITA' USO IMPIANTI

Ogni soggetto che utilizza gli impianti deve ottenere l'autorizzazione scritta del Comune. Detta autorizzazione puo' essere stagionale o limitata alla durata di singole attivita' od iniziative.

Ciscun soggetto autorizzato all'uso degli impianti si impegna a salvaguardare il patrimonio comunale ed a rispondere direttamente di ogni danno che venga arrecato alle strutture, alle attrezzature ed ai servizi annessi dagli atleti, da accompagnatori e dirigenti, dagli



COMUNE DI MONDOLFO

61037 - PROVINCIA DI PESARO E URBINO

spettatori.

A tal fine il Comune si riserva la facoltà di richiedere adeguata copertura assicurativa prima del rilascio dell'autorizzazione.

ART. 9 - RESPONSABILITA' PER DANNI AGLI UTENTI

Il Comune di Mondolfo non risponde di danni, ammanchi o quant'altro occorso agli utenti degli impianti, fatti salvi i rischi R.C.T. derivanti dalle cattive condizioni delle strutture e del patrimonio comunale concessi in uso.

Tutti i soggetti autorizzati all'uso degli impianti sono tenuti a contrarre una polizza assicurativa a favore degli utenti contro eventuali danni che dovessero loro derivare dall'esercizio della pratica sportiva negli impianti comunali.

Il Comune si riserva la facoltà di richiedere copia della polizza assicurativa.

ART. 10 - RISERVA D'USO

L'Amministrazione Comunale ha facoltà di revocare le autorizzazioni, sospendere temporaneamente e modificare gli orari di utilizzo degli impianti nel caso in cui ciò si rendesse necessario per lo svolgimento di particolari manifestazioni, per ragioni di carattere contingente o improrogabile attività di ordinaria e straordinaria manutenzione degli impianti. Nel caso di manifestazioni a carattere cittadino, l'Amministrazione Comunale, previa comunicazione, ha facoltà di utilizzare tutti gli impianti.

ART. 11 - CAUZIONI

Ove prevista, i concessionari degli impianti sportivi dovranno versare la cauzione stabilita dalle tariffe d'uso per i diversi impianti, con l'impegno formale a rifondere eventuali danni arrecati agli immobili, alle attrezzature e ai servizi annessi.

ART. 12 - MOROSITA'

Sia le tariffe d'uso degli impianti che l'eventuale cauzione devono essere corrisposte al Comune prima dell'utilizzo delle strutture.

ART. 13 - INSTALLAZIONE DI PARTICOLARI ATTREZZATURE

Qualora gli impianti vengano concessi per lo svolgimento di manifestazioni che richiedono l'installazione di particolari attrezzature non esistenti nell'impianto, il concessionario dovrà provvedere a propria cura e spese alla loro fornitura, sistemazione e smontaggio. Tali operazioni dovranno avvenire nel minor tempo possibile ed immediatamente prima e dopo lo svolgimento della manifestazione al fine di non pregiudicare la disponibilità dell'impianto per le altre attività.

Le operazioni di montaggio e smontaggio delle varie attrezzature



COMUNE DI MONDOLFO

61037 - PROVINCIA DI PESARO E URBINO

dovranno svolgersi sotto il controllo di personale comunale onde evitare danni alle strutture fisse e mobili degli impianti sportivi.

ART. 14 - INGRESSO AGLI IMPIANTI

I soggetti che hanno richiesto ed ottenuto l'autorizzazione all'uso degli impianti dovranno adottare tutti i provvedimenti per far sì che il numero degli spettatori non superi quello previsto dal verbale di agibilità.

L'ingresso agli spogliatoi e ai campi di gioco durante lo svolgimento di manifestazioni ed attività sportive è strettamente limitato alle persone espressamente autorizzate a norma dei regolamenti federali.

Tutti gli utenti degli impianti sportivi sono inoltre tenuti alla massima correttezza nell'uso delle attrezzature e dei servizi annessi e ad indossare indumenti e calzature che non siano in contrasto con la destinazione d'uso degli impianti.

Tutti gli impianti di proprietà comunale non possono essere utilizzati per attività e manifestazioni diverse da quelle compatibili con la loro destinazione d'uso, salvo autorizzazione dell'Amministrazione Comunale.

ART. 15 - PUBBLICITA' E RIVENDITE

L'eventuale concessione dei servizi bar, rivendita tabacchi, pubblicità ed altri servizi non espressamente indicati nel presente Regolamento debbono formare oggetto di appositi contratti approvati dalla Giunta Comunale nel rispetto delle normative vigenti in materia di rilascio di licenze o autorizzazioni di Polizia Amministrativa.

ART. 16 - REVOCA CONCESSIONE

Per qualsiasi inosservanza da parte dei concessionari degli impianti alle predette clausole, l'Amministrazione Comunale può, con provvedimento motivato, revocare la concessione senza che i concessionari possano vantare diritti a risarcimento spese e senza che il Comune sia tenuto alla diffida o alla costituzione in giudizio. Resta fermo per il concessionario l'obbligo di risarcire eventuali danni causati.

ART. 17 - CONTROLLO SULLE TARIFFE APPLICATE AGLI UTENTI

Le quote richieste dai concessionari degli impianti agli utenti per l'uso degli impianti sportivi comunali e per l'attività in essa svolta verranno stabilite dall'Amministrazione Comunale o comunque con essa concordate.

ART. 18 - RIFERIMENTO A NORME VIGENTI

Per quanto non detto e non in contrasto con le prescrizioni del presente Regolamento si applicano le vigenti norme legislative.



COMUNE DI MONDOLFO

61037 - PROVINCIA DI PESARO E URBINO

IL PRESENTE REGOLAMENTO

- Approvato con delibera consiliare n. 50 del 30.03.2000, esaminata dal Comitato Regionale di Controllo nella seduta del 04.07.2000 n. 1378/2000 di prot.,
- Pubblicato all'Albo Pretorio dal 05.04.2000 al 20.04.2000,
- Modificato con delibera consiliare n. 57 del 22.06.2000 esaminata dal Comitato Regionale di Controllo nella seduta del 04.07.2000, n. 2553/2000 di prot.,
- Pubblicato all'Albo Pretorio dal 28.06.2000 al 13.07.2000,
- Ripubblicato all'Albo Pretorio dal 24.07.2000 all'08.08.2000.

Dalla Residenza Municipale, li' 09.08.2000

Impianto	Indirizzo		TARIFE ORARIE IVA compresa						TARIFE GIORNALIERE IVA compresa		
			Iniziative Sportive (Allenamenti, Campionato, Tornei)						Iniziative non sportive		
			Diurno			Notturno					
			senza spogliatoio	con spogliatoio	cauzione	senza spogliatoio	con spogliatoio	cauzione	senza spogliatoio	con spogliatoio	cauzione
Stadio - Campo Centrale	Mondolfo	Via dello Sport	96,00 80+16	120,00 100+20	120,00	-	-	-	480,00 400+80	600,00 500+100	600,00
Stadio - Campo Supplementare	Mondolfo	Via dello Sport	24,00 20+4	48,00 40+8	-	36,00 30+6	60,00 50+10	-	120,00 100+20	240,00 200+40	240,00
Campo calcio a 8	Mondolfo	Via E. Fermi	0,00	24,00 20+4	-	12,00 10+2	36,00 30+6	-	120,00 100+20	180,00 150+30	180,00
Palestra E. Fermi	Mondolfo	Via E. Fermi	(1)	48,00 40+8	-	(1)	60,00 50+10	-	(1)	300,00 250+50	300,00
Palestra P. Moretti	Mondolfo	Via A. Costa	(1)	36,00 30+6	-	(1)	48,00 40+8	-	(1)	240,00 200+40	240,00
Palestra Via Raffaello	Marotta	Via Raffaello	18,00 15+3	(2)	-	30,00 25+5	(2)	-	150,00 125+25	(2)	150,00
Campo Tamburello	Mondolfo	Via E. Fermi	48,00 40+8	72,00 60+12	72,00	-	-	-	240,00 200+40	360,00 300+60	360,00
Palazzetto dello Sport	Marotta	Viale Europa	(1)	60,00 50+10	-	(1)	72,00 60+12	-	480,00 400+80	600,00 500+100	600,00
Bocciodromo	Marotta	Viale Europa			Tariffe regolate con convenzione						
Campi Tennis	Mondolfo	Via T. Nuvolari			Tariffe regolate con convenzione						

(1) Spogliatoio ed impianto non separabili

(2) Palestra senza spogliatoio

RIDUZIONI CONCESSE:

A) riduzione del 50% per singoli utilizzi da parte di associazioni iscritte al CONI aventi sede nel Comune di Mondolfo e di gruppi anche non costituiti ma composti almeno per metà da giovani residenti nel territorio comunale;

B) riduzione del 75% per utilizzi continuativi (campionati, allenamenti, tornei, ecc...) da parte di associazioni iscritte al CONI aventi sede nel Comune di Mondolfo e di gruppi anche non costituiti ma composti almeno per metà da giovani residenti nel territorio comunale;

C) le associazioni convenzionate con il Comune per la gestione e l'utilizzo degli impianti pagano le tariffe stabilite dalle singole convenzioni.